



Tribunale Ordinario di Venezia

*Il Presidente del Tribunale
Nella qualità di Coordinatore ex lege degli Uffici del Giudice di Pace
del Circondario del Tribunale di Venezia*

Linee guida in ordine all'opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Giudice di Pace a seguito della Riforma Cartabia

Le presenti linee guida, senza la pretesa di sostituirsi alla libera determinazione di ciascun giudice, rappresentano il tentativo di pervenire a soluzioni unitarie nell'ambito del circondario del Tribunale di Venezia e di offrire agli Avvocati una piattaforma omogenea di modalità procedurali davanti agli Uffici del Giudice di Pace del circondario veneziano., salva la responsabilità di ciascuno nella gestione dei processi assegnati.

1. Va premesso che l'art. 316 c.p.c., quale modificato dal D.L.vo n. 149/2022, in vigore dal 1° marzo 2023, prevede che: *“davanti al giudice di pace, la domanda si propone nelle forme del procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibili.*

La domanda si può anche proporre verbalmente. Di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato unitamente al decreto di cui all'art. 138”:

1.a. La norma rinvia al procedimento semplificato di cognizione, in quanto compatibile, disciplinato dall'art. 281 *undecies* c.p.c. che prevede che **la domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'art. 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3 bis, 4), 5) e 6) e l'avvertimento di cui al numero 7 del terzo comma dell'art. 163.**

2. Se davanti al tribunale nulla è stato innovato in ordine alla forma dell'opposizione a decreto ingiuntivo, posto che è rimasta la previsione di cui all'art. 645 c.p.c. secondo cui l'opposizione si propone con atto di citazione, è da chiedersi se davanti al giudice di pace possa continuare a proporsi con atto di citazione, posto che l'unico rito ammesso, a partire dal 1° marzo 2023 davanti a tale giudice è quello semplificato di cognizione che si introduce con ricorso ex art. 316 c.p.c..

3. Per ragioni di carattere sistematico è da ritenere che davanti al giudice di pace l'opposizione a decreto ingiuntivo possa proporsi, per i procedimenti introdotti

successivamente al 1° marzo 2023, solo a mezzo di ricorso ex art. 316 c.p.c. in relazione all'art. 281 *undecies* c.p.c., e ciò per una serie di ragioni:

3.a. L'unico rito formalmente ammissibile davanti al giudice di pace è solo quello semplificato e non è prevista alcuna eccezione per i procedimenti aventi ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo;

3.b. La scelta di tale rito nella relazione illustrativa al D. L.vo n. 14/2022 è stata espressamente motivata con le esigenze di semplificazione che devono caratterizzare il processo davanti al giudice di pace, che sarebbero in contrasto la coesistenza di due diversi riti, uno dei quali (quello introdotto con atto di citazione) non più previsto dalle scelte legislative;

3.c. Il Capo III del codice di procedura civile, che disciplina il processo davanti al giudice di pace, fa riferimento a "*disposizioni speciali*" che regolano il predetto procedimento, e, come è noto, la *lex specialis*, deroga alla disciplina di carattere generale che è quella disciplinata dagli artt. 645 e ss. c.p.c. per l'opposizione a decreto ingiuntivo;

3.d. Il rito previsto per determinati procedimenti o settori prevale sempre sul rito di carattere generale: un esempio specifico è costituito dalle forme dell'opposizione a decreto ingiuntivo nel processo del lavoro, in cui è pacificamente previsto (cfr. Cass. n. 14023 del 7 luglio 2020) che l'opposizione si propone con ricorso.

4. Se tale soluzione appare maggiormente accettabile, è necessario porsi il problema intertemporale dell'applicazione del nuovo rito.

4.a. Va richiamato, a tale proposito, il principio richiamato dalle SS.UU. con ordinanza n.20596 del 1° ottobre 2007 che ha statuito che l'opposizione a decreto ingiuntivo non è né un'impugnazione né un giudizio autonomo ma una "*fase ulteriore (anche se eventuale) del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo*", "*retroagendo gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione al momento del deposito del relativo ricorso*,"

4.2. Da ciò consegue **che se il ricorso per ingiunzione è stato depositato prima del 1° marzo 2023 l'opposizione andrà introdotta con atto di citazione e verrà trattata secondo il procedimento ante riforma con la conseguenza che l'opposizione sarà tempestiva se l'atto di citazione è notificato entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo;**

Se il ricorso per ingiunzione è stato depositato dopo il 28/02/2023 l'opposizione andrà introdotta con ricorso e verrà trattata secondo il nuovo rito semplificato, con la particolarità che l'opposizione sarà tempestiva se il ricorso in opposizione è depositato entro 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo (come avviene nel rito del lavoro).

5. Va anche affrontata l'ipotesi dell'errore nell'utilizzo del procedimento formale di opposizione a decreto ingiuntivo. A tale proposito:

5.a. Nell'ipotesi in cui l'opposizione venga proposta con ricorso relativamente ad un procedimento introdotto prima del 1° marzo 2023, l'opposizione sarà comunque ammissibile se il ricorso sia stato depositato e notificato entro il termine previsto per l'opposizione;

5.b. Nell'ipotesi in cui l'opposizione sia relativa ad un ricorso per ingiunzione depositato dopo il 28/02/2023 e venga erroneamente introdotta con atto di citazione (anziché con ricorso) l'opposizione sarà comunque ammissibile se il l'atto di citazione

sia stato notificato e depositato in cancelleria (vale a dire iscritto a ruolo) entro il termine previsto per l'opposizione (cfr., a tale proposito, nel caso di rito del lavoro, Cass. 15 febbraio 2023 n. 4667);

5.c. Diversamente si incorrerà nella pronuncia di inammissibilità dell'opposizione e nella conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Venezia, 17.03.2023

Il Presidente del Tribunale
Salvatore Laganà
